

## VERSAMENTO ACCONTO IMU 2021 - 16 giugno 2021

A partire dal 1° gennaio 2020 l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160 del 27/12/2019)

Il **16 GIUGNO 2021** scade il termine per il versamento dell'acconto IMU.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 30/03/2021, sono state approvate le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), anno 2021, di seguito riportate:

Tipologia immobile	aliquota
Abitazioni principali (A/1, A/8, A/9) e relative pertinenze (detrazione € 200,00)	<b>6 per mille</b>
Altri immobili	<b>10,6 per mille</b>
Aree fabbricabili	<b>9,6 per mille</b>
Terreni agricoli	<b>esenti</b>
Fabbricati rurali ad uso strumentale	<b>0</b>
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (beni merce)	<b>0</b>

### MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il versamento dell'IMU è effettuato mediante modello F24 presso banche o uffici postali, indicando il codice catastale del comune **C114** utilizzando i seguenti codici:

Tipologia di immobile	Codice tributo per il COMUNE	Codice tributo per lo STATO
<i>Abitazione principale e relative pertinenze (A1, A8, A9)</i>	<b>3912</b>	
<i>Aree Fabbricabili</i>	<b>3916</b>	
<i>Altri fabbricati (escluso Cat. D)</i>	<b>3918</b>	
<i>Immobili di categoria D</i>	<b>3930</b>	<b>3925</b>

E' riservata allo Stato l'IMU degli immobili di categoria D ad aliquota base (0,76 per cento)

### **NOVITA' 2021**

**RIDUZIONE 50% DELL' IMU PER PENSIONATI ESTERI** (articolo 1, commi 48 e 49, Legge n. 178 del 2020). La nuova disposizione della Legge di Bilancio per il 2021 prevede che, dal 2021, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti in Italia titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, l'IMU è applicata nella misura della metà.

**ESENZIONE IMU PER I SETTORI DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO** (articolo 1, commi da 599 a 601, Legge n. 178 del 2020). A seguito degli effetti dell'emergenza Coronavirus, per l'anno 2021, non sarà dovuta la prima rata dell'IMU in relazione agli immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali ed agli immobili degli stabilimenti termali; agli immobili che rientrano nella categoria catastale D/2 (alberghi e pensioni) ed alle relative pertinenze, agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate; agli immobili che rientrano nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o di manifestazioni; agli immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività in essi esercitate.